



## CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DEI COLLI

Via Tonale n.100 - ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

tel. 035-3848202 / fax 035-3848220

[info@poliziadeicolli.it](mailto:info@poliziadeicolli.it)



ORDINANZA N. 314/2011 del 06 dicembre 2011

**OGGETTO : ACCENSIONE E SPARO DI ARTIFICI PIROTECNICI**

### IL COMANDANTE DEL CORPO

Rilevato che, per tradizione, in occasione delle feste Natalizie e di fine anno, avviene la vendita e la conseguente accensione di artifici pirotecnici per le vie cittadine;

Constatato che, a causa anche del clima di allegra confusione, e che caratterizza simili manifestazione e che induce i partecipanti a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di potenziale pericolo, che, non si avrebbero invece in condizioni ambientali diverse, tenuto conto anche della numerosa presenza di bambini;

Considerata quindi l'esigenza di adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose durante tali manifestazioni, anche nel caso non risultino assoggettabili alla licenza di cui all'art. 68del T.U.L.P.S.;

Attesa, in particolare, la necessità che, per i motivi anzidetti, siano osservate particolari cautele, soprattutto per impedire che le accensioni di siffatti artifici avvengano in modo improvvisato e senza le dovute precauzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare con Vista la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché al D.P.R: 24 Luglio 1977 n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di voler fissare con apposito provvedimento le prescrizioni particolari da far rispettare, fino ad eventuale nuova disposizione, ai fini di cui trattasi;

Visto l'art. 6 lett. I del Regolamento Polizia Urbana ;

Vista la legge 689/81;

Visto il D.L.vo 267 del 18.08.2000;

### ORDINA

Per la vendita e l'impiego degli artifici pirotecnici in occasione delle festività Natalizie e di fine anno dal 17 Dicembre 2011 al 09 gennaio 2012 che vengano osservate dalla cittadinanza le seguenti disposizioni :


- 1) La vendita degli artifici pirotecnici presso gli esercizi commerciali abilitati dovrà avvenire secondo i dettami legislativi ed in particolare per quanto consta in ordine al quantitativo previsto presso ciascun esercizio di vicinato o di vendita, significando altresì che gli artifici posti in vendita dovranno presentare come previsto dalla legge apposita etichettatura in ordine alle condizioni di sicurezza ed i prevenzione per possibili infortuni in particolare dei minori;
- 2) Si fa tassativo divieto, tenuto conto del rischio esponenziale, di porre in vendita in forma itinerante su area pubblica gli artifici pirotecnici fatta salva la possibilità di vendita degli stessi presso i posteggi ubicati nelle aree mercatali, con osservanza che siano predisposte tutte le opportune cautele (presenza di idonei estintori);
- 3) Si fa divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsivoglia tipologia nei seguenti luoghi:
  - in tutti i luoghi parti o chiusi , privati o pubblici ove sono previste in svolgimento manifestazioni pubbliche ovvero aperte al pubblico, gli organizzatori cureranno l'affissione di appositi cartelli segnalanti il divieto;
  - all'interno o in prossimità di aree di luoghi di cura, comunità varie, uffici pubblici, aree di ricovero di animali, asili, scuole etc.
  - In tutte le vie piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti persone per il periodo sopra indicato;
- 4) I promotori e gli organizzatori di feste garantiranno a mezzo loro personale, il rispetto e la sorveglianza di quanto sopra richiedendo se del caso l'intervento della forza pubblica.

## SI FA RACCOMANDAZIONE

- 5) Di procedere all'acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico;
- 6) Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nei luoghi frequentati;
- 7) Di vigilare sui minori in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi;
- 8) Le accensioni dovranno avvenire in luoghi isolati e lontani da persone o da animali o da aree che presentino un afflusso di persone per feste, riunioni o altri motivi.

In caso di inosservanza delle presenti disposizioni è prevista una sanzione amministrativa da Euro 40.00 a Euro 240.00, fatta salva in ogni caso, qualora l'illecito configuri ipotesi di reato, la segnalazione dell'autore/autori alla competente autorità Giudiziaria.

Dal Comando di Polizia Locale, 06 dicembre 2011



Il Comandante del Corpo  
Comm. Capo di P.L.  
Flora Enzo